

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

**Istituto delle Scienze Neurologiche**  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

**Dipartimento Amministrativo**


**Servizio Acquisti di Area Vasta**

Settore servizi alberghieri, finanziari, socioassistenziali,  
concessioni e attività di controllo e accesso agli atti

**Il direttore**


## **CAPITOLATO SPECIALE**

**Procedura aperta per la realizzazione di interventi riabilitativi in regime  
residenziale presso il Complesso Residenziale Psichiatrico *Olmetola* a favore  
di utenti in cura al Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze  
Patologiche dell'Azienda USL di Bologna - Lotto unico**



## INDICE

1. Oggetto e modalità di svolgimento del servizio
2. Proprietà degli immobili
3. Destinatari dei progetti di inserimento
4. Modalità di esecuzione dei servizi oggetto di gara
5. Compartecipazione degli ospiti
6. Compiti della ditta aggiudicataria
7. Personale da impiegare nel servizio
8. Monitoraggio, verifiche e controllo sull'attività erogata
9. Obblighi di rendicontazione
10. Durata del servizio
11. Periodo di prova
12. Prezzi del servizio
13. Clausola di revisione prezzi
14. Modifiche del contratto
15. Rappresentante della ditta
16. Clausola sociale
17. Scioperi
18. Obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi della ditta
19. Obbligo di riservatezza dei dati
20. Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro
21. Danni a persone e cose
22. Subappalto
23. Penalità
24. Divieto di cessione del contratto e dei crediti
25. Risoluzione del contratto
26. Recesso dal contratto
27. Fatturazione, pagamento, ordini e documenti di trasporto
28. Clausola Whistleblowing
29. Spese accessorie
30. Clausole contrattuali di cui all'intesa per la legalità del 19/06/2018 della Prefettura di Bologna
31. Controversie e Foro competente



## ART. 1 - OGGETTO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato tecnico ha per oggetto l'affidamento di interventi riabilitativi in regime residenziale a favore di persone affette da disabilità psichica medio - grave, residenti nel territorio dell'Azienda USL di Bologna, da realizzarsi presso:


- **Comunità Alloggio Psichiatrica** ad alta intensità (24h), situata in via Olmetola, 16, Zona Borgo Panigale, Bologna con presenza dell'operatore all'interno della struttura nelle ore notturne, con capacità recettiva per n. 8 posti letto e strutturata su due piani:
  - piano terra composto da un ufficio, una sala polivalente, una cucina, una sala da pranzo, un bagno, una lavanderia e uno scantinato;
  - primo piano composto da un'infermeria, tre camere doppie e due singole e un bagno;
  
- **Gruppo Appartamento** a media intensità (12h) situato in via Olmetola, 16, Zona Borgo Panigale, Bologna con capacità recettiva per n. 5 posti letto e strutturato su due piani:
  - piano terra composto da una sala, un cucinino, un vano di collegamento tra il primo e il secondo piano con scala;
  - primo piano composto da una camera doppia e tre singole, due bagni di cui uno con antibagno.

Finalità della **Comunità Alloggio Psichiatrica** è fornire un ambiente di vita a medio - lungo periodo, nel quale l'Ospite venga supportato nello svolgimento delle attività di vita quotidiana e nella socializzazione, con l'obiettivo di mantenere o incrementare le autonomie personali e promuoverne il benessere psicofisico.

Il **Gruppo Appartamento** si configura come un luogo di vita temporaneo, le cui attività sono da intendersi come separate e distinte dalla Comunità Alloggio adiacente, per ospiti che possano esercitare e rafforzare le abilità possedute, con l'obiettivo di una collocazione abitativa a minor supporto socioassistenziale e riabilitativo.

## ART. 2 – PROPRIETÀ DEGLI IMMOBILI

La Comunità Alloggio Psichiatrica ad alta intensità (24h), situata in via Olmetola, 16, Zona Borgo Panigale, Bologna ed il Gruppo Appartamento a media intensità (12h) situato in via Olmetola, 16,



Zona Borgo Panigale, Bologna, così come descritte all'articolo 1, sono entrambe di proprietà dell'Azienda USL di Bologna.


Tali ubicazioni verranno concesse in uso gratuito all'aggiudicatario, per la realizzazione degli interventi riabilitativi oggetto del presente capitolato di gara, fatti salvi gli oneri descritti all'articolo 6 - *Compiti della Ditta aggiudicataria* che restano comunque a carico dell'aggiudicatario.

### **ART. 3 - DESTINATARI DEI PROGETTI DI INSERIMENTO**

Destinatari del progetto sono persone in cura ai Centri di Salute Mentale (CSM) del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche (DSMDP) dell'Azienda USL di Bologna che necessitano di progetti personalizzati, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, per i quali occorre definire un profilo completo e complessivo in relazione alle capacità e alle competenze possedute e al livello di disabilità e di difficoltà relazionali, comportamentali e sociali palesate, attraverso una valutazione accurata delle abilità/competenze, delle capacità e delle esperienze di vita.

Nello specifico:

- Il servizio di cui alla *Comunità Alloggio Psichiatrica* ad alta intensità (24h) è rivolto ad una popolazione target con le seguenti caratteristiche:
  - adulti in carico ai Centri di Salute Mentale in condizioni cliniche stabilizzate;
  - condizioni psicopatologiche, anche associate a disturbi del neurosviluppo senza disabilità intellettive di livello medio o grave, come espressione della stabilità, gravità e complessità del quadro clinico;
  - compromissione delle funzioni e abilità della persona, del funzionamento personale e sociale e allo stesso tempo risorse e potenzialità riabilitative;
  - aderenza al programma terapeutico-riabilitativo proposto dal CSM;
  - necessità di interventi adeguati al mantenimento di condizioni internistiche stabili;
  - compromissione di funzioni e abilità nelle attività della vita quotidiana con pregressa scarsa risposta ai trattamenti riabilitativi nel proprio contesto di vita;
  - persone con problematiche relazionali di gravità media o grave in ambito familiare e sociale o che non possono più permanere nel nucleo familiare o non hanno un nucleo familiare;
  - livello sufficiente di adesione al trattamento;



- il *Gruppo Appartamento Olmetola* a media intensità (12 h) individua come popolazione target persone con le seguenti caratteristiche:
- adulti in carico ai Servizi di Salute Mentale in condizioni cliniche stabilizzate;
  - limitate compromissioni di funzioni e abilità nelle attività della vita quotidiana con potenzialità evolutive negli assi casa-lavoro-tempo libero, ma pregressa scarsa risposta ai trattamenti riabilitativi nel proprio contesto di vita;
  - problemi relazionali di media gravità in ambito familiare e sociale, ma predisposizione alla creazione di legami interpersonali anche orientati al mutuo supporto;
  - discrete capacità nella gestione degli imprevisti;
  - consapevolezza dei comportamenti a rischio con propensione alla loro corretta gestione;
  - aderenza al programma terapeutico-riabilitativo proposto dal Centro di Salute Mentale (CSM).


I percorsi terapeutici e riabilitativi saranno mirati all'acquisizione di un'adeguata gestione della cura di sé e della vita quotidiana, e ad una soddisfacente integrazione nel contesto familiare e sociale, prevedendo il coinvolgimento dei familiari, dove possibile, finalizzato alla condivisione di conoscenze, e del percorso personalizzato del proprio familiare, oltre che alla divulgazione di informazioni sul corretto utilizzo dei servizi.

La valutazione degli utenti eligibili è effettuata dall'equipe del Centro di Salute Mentale competente che deve provvedere contestualmente ad attivare l'Unità di Valutazione Multiprofessionale (UVM) o Equipe Territoriale Integrata (ETI) per condividere la progettualità in corso e futura come indicato dalla normativa vigente, DGR 313/2009, DGR 1554/2015 e DGR 1322/2024, strumenti che garantiscono la coerenza del percorso di cura e riabilitazione e a garanzia di analisi e definizione della presa in carico in maniera uniforme e condivisa.

## **ART. 4 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DI GARA**

### **4.1. La co-progettazione**

La co-progettazione è la metodologia che mira a creare le condizioni per uno sviluppo condiviso e complementare del sistema di servizi, che rafforza le finalità del Servizio Sanitario, quale garante della salute pubblica e del benessere della popolazione in generale, e che permette di individuare, riconoscere e valorizzare nuovi soggetti attuatori e promotori di risposte attive (partner, volontari) a favore delle persone in situazioni di disagio. In particolare, promuovendo e stimolando la comune



progettazione e definizione del Progetto Terapeutico Riabilitativo Individualizzato (PTRI), il DSMDP affida, attraverso la presente procedura di gara, la realizzazione, il supporto e la gestione di percorsi di abilitazione, riabilitazione ed emancipazione sociale nei confronti di Utenti che necessitano di programmi riabilitativi individualizzati e/o di gruppo.

Tutto ciò, in un rapporto di continuità temporale e spaziale, allo scopo di favorire la costruzione e/o ricostruzione di reti familiari e sociali e l'integrazione e il reinserimento sociale e produttivo, nonché a contrastare processi di cronicizzazione, desocializzazione ed esclusione sociale.


Da questo punto di vista, il PTRI propone come obiettivo principale la Recovery orientata a ricollocare le persone nel proprio contesto di vita sociale, ampliando il proprio intervento a tutti gli assi fondamentali per l'inclusione, compresi il lavoro e le relazioni sociali, favorendo il riappropriarsi della propria dimensione di vita in tutte le fasi del percorso di residenzialità. L'intento, quindi, è quello di favorire forme di intervento capaci di promuovere i principi della vita indipendente, personalizzato e capacitante, basato sul diritto alla casa come primo luogo di cura e di vita, sull'autodeterminazione del progetto di vita nella comunità di riferimento, chiamata attivamente a sviluppare il proprio capitale sociale per prendersi cura, educare, abilitare promuovere il benessere di tutti i cittadini.

Le residenze pubbliche e private devono essere parte attiva del percorso di Recovery delle persone ospiti ma anche protagonisti partecipi di un processo di Recovery istituzionale.

#### **4.2. Il Progetto Terapeutico Riabilitativo Individualizzato**

L'Utente, sia che venga preso in cura al Servizio di salute mentale, sia che venga preso in carico in modalità condivisa con altri servizi del DSMDP, viene coinvolto nella co-progettazione del suo percorso terapeutico riabilitativo individualizzato. L'impegno del servizio territoriale CSM e degli eventuali altri servizi coinvolti, attraverso gli operatori di riferimento è quello di garantire per ogni Utente una presa in cura multidisciplinare e un progetto individualizzato, scritto e verificabile in tempi concordati e definiti. Il progetto deve considerare bisogni, eventuali potenzialità, obiettivi e azioni, nonché prevedere un sistema di monitoraggio costante.

È necessario che tale progetto sia individuale, coprogettato con la persona, sulla sua domanda e sui suoi bisogni, strutturato sulle reali abilità e competenze della persona e i suoi familiari, con il Medico di Medicina Generale e con i vari soggetti della rete territoriale (enti locali, associazioni dei familiari, del volontariato, del privato sociale e imprenditoriale). Gli interventi riabilitativi, declinati nei PTRI, interessano le aree corrispondenti ai principali determinanti di salute, ovvero tutti quei fattori la cui presenza modifica in senso positivo o negativo lo stato di salute.



La riabilitazione psichiatrica è un processo che agisce su quattro livelli:

- livello della vulnerabilità individuale (riacquisizione di abilità, di ruoli sociali e di significati personali);
- offerta di supporti per sostenere la riacquisizione di abilità e l'esercizio di ruoli;
- sviluppo di risorse ambientali per l'esercizio delle abilità e dei ruoli sociali;
- rimozione delle barriere che impediscono l'esercizio delle abilità e dei ruoli sociali;
- il processo riabilitativo deve essere ispirato ai valori della Recovery ed è necessario che gli utenti partecipino in prima persona al loro processo di cambiamento.


Il PTRI, alla luce di quanto definito dalla DGR 1322/2024, ha come obiettivi generali: l'aumento del funzionamento personale e sociale tale da consentire lo svolgimento di ruoli sociali validi negli ambienti reali della comunità, la progressiva riduzione del supporto professionale e aumento del numero di azioni compiute in modo autodeterminato. La dimissione da percorsi di residenzialità verso appartamenti di civile abitazione, integrati nella comunità e con diversi livelli di supporto.

L'individuazione degli utenti per i quali si valuta opportuno avviare un percorso di residenzialità avviene secondo il modello di cambiamento della Recovery che guida la progettazione.

La segnalazione delle situazioni con apposita scheda viene inviata al Team Residenzialità e Abitare per il tramite degli operatori di riferimento dei CSM territorialmente competenti, con l'eventuale coinvolgimento di altri servizi corresponsabili, che di norma devono avere già presentato e discusso il progetto in ETI/UVM, in quanto strumento istituzionale (DGR 313/2009 e DGR 1554/2015) che garantisce la coerenza del percorso di cura e di riabilitazione all'interno della comunità di vita della persona.

L'inserimento in struttura dell'utente potrà avvenire solo dopo comunicazione formale tramite e-mail da parte del Team Residenzialità e Abitare all'équipe di riferimento e all'Operatore Economico gestore della Struttura individuata. Sarà poi possibile avviare le azioni necessarie per l'avvio della co-progettazione del PTRI e l'autorizzazione alla spesa da parte del DSMDP. Solo alla conclusione di tutti i passaggi sopra descritti si potrà procedere con le fasi di inserimento dell'utente.

Nell'eventualità che l'équipe di riferimento territoriale dell'utente, di concerto con il Team Residenzialità e Abitare e l'Operatore Economico stesso, valuti come non più appropriata la permanenza in Struttura per sopraggiunte problematiche di ordine clinico, comportamentale o situazioni di particolare urgenza o gravità che rendono necessaria una dimissione anticipata rispetto al progetto concordato, si dovrà prevedere un periodo di massimo tre mesi di proseguimento della permanenza in residenza, al fine di potere ridefinire alternative progettuali da parte del CSM.



#### **ART. 5 – COMPARTECIPAZIONE DEGLI OSPITI**


Come previsto dal Piano Attuativo Salute Mentale (DGR 313/2009 e s.m.i.) è prevista, da parte di tutti gli ospiti e/o del Comune di residenza, la compartecipazione al pagamento delle prestazioni residenziali oggetto del presente contratto, nella misura definita dalle disposizioni regionali vigenti (attualmente 15%).

Sarà cura del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell'AUSL di Bologna comunicare alla Ditta aggiudicataria l'entità del contributo a carico di ogni singolo utente inserito dal DSMDP di Bologna e le modalità di fatturazione della quota parte a carico dello stesso; tale comunicazione sarà effettuata di norma con cadenza annuale o, comunque, in caso di variazioni (compresa l'eventuale modifica della percentuale di compartecipazione).

#### **ART. 6 – COMPITI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**

La Ditta aggiudicataria si impegna:

- a sostenere le spese relative ai servizi di guardaroba e lavanderia per il mantenimento in ordine e pulizia del vestiario degli ospiti nonché le spese relative al servizio di lavaggio e noleggio della biancheria piana e confezionata;
- a garantire il servizio mensa per gli ospiti del Complesso Residenziale Psichiatrico Olmetola;
- a sostenere le spese relative al servizio di pulizia delle due unità abitative e del giardino;
- a sostenere le spese relative agli spostamenti ed accompagnamenti degli ospiti, finalizzati alla realizzazione di programmi riabilitativi, mettendo a disposizione uno o più autoveicoli;
- a sostenere le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle due unità abitative. La manutenzione straordinaria fino alla concorrenza di un massimo di € 4.000,00/anno. Per definire quali opere siano manutenzione straordinaria (che normalmente sono a carico della proprietà) si farà riferimento all'elenco di cui al Decreto 16 gennaio 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Allegato D, incluso nella documentazione di gara, ad eccezione del paragrafo relativo alle pulizie che sono in carico totalmente all'aggiudicatario, come previsto al punto precedente;
- alla voltura e al pagamento delle utenze di energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento, linee telefoniche nonché della rete internet. Sarà onere dell'aggiudicatario accordarsi per il rimborso delle utenze comuni con le altre associazioni presenti in via Olmetola;
- ai sensi della normativa vigente (art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.) ed in applicazione del vigente Regolamento del Comune di Bologna (Odg n. 216, PG



80312/2014 del 12/05/2014 e s.m.i.), la Ditta aggiudicataria è tenuta alla presentazione della denuncia TARI ed al pagamento del relativo tributo;

- alla sostituzione dei beni mobili e degli arredi di proprietà aziendale, ritenuti obsoleti e/o non rispondenti alle normative vigenti. Gli arredi sostituiti resteranno, a fine servizio, di proprietà dell'Azienda USL di Bologna;
- a fornire all'Ufficio Psichiatria Adulti le presenze giornaliere degli ospiti con cadenza mensile secondo l'apposita modulistica che sarà allegata al contratto di appalto.

#### **ART. 7 – PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO**

Il personale impiegato nelle diverse attività finalizzate all'espletamento dei servizi oggetto della presente gara deve essere in possesso di un adeguato livello di professionalità, certificato da titoli di studio e qualifiche professionali conformi alle normative vigenti.

L'Operatore Economico aggiudicatario dovrà garantire la gestione del servizio attraverso personale di comprovata esperienza dotato delle seguenti professionalità:


- Educatori Professionali;
- Tecnici Riabilitazione Psichiatrica;
- Operatori Socio-Sanitari e Assistenti di base;
- Infermieri per la gestione dei farmaci.

Con riferimento all' Educatore Professionale è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli:

- Educatore Professionale sociosanitario (ex D.M. 520/98 e titoli dichiarati equipollenti o equivalenti);
- Educatore Professionale socio-pedagogico (ex Legge 205/2017 e Legge 145/2018).

Per quanto riguarda l'educatore professionale socio-pedagogico (ex Legge 205/2017 e Legge 145/2018) potrà essere impiegato nei servizi e presidi sociosanitari e della salute limitatamente alle attività socioeducative che verranno definite insieme all'equipe multidisciplinare dell'AUSL secondo un PTRI che distingue le attività educativo riabilitative a cura solo dell'educatore sociosanitario da quelle che può svolgere anche l'educatore socio-pedagogico. L'ammissione di questi professionisti alle attività sarà preliminarmente valutata sulla base di criteri oggettivi presenti nei curricula di comprovata esperienza e competenza tecnica.

Ciascuna delle figure professionali dovrà essere in possesso di una formazione specifica, oltre ad un'adeguata esperienza professionale maturata opportunamente in contesti lavorativi appropriati a quello di inserimento.



Con riferimento all' Operatore Socio Sanitario è richiesto il possesso di:

- qualifica: di operatore sociosanitario;
- titolo: attestato di operatore sociosanitario.

Con riferimento all' Assistente di Base (ADB) è richiesto il possesso di:

- qualifica: assistente di base;
- titolo: attestato di assistente di base.

Con riferimento all'Infermiere è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli:


- Laurea in infermieristica;
- Diploma Universitario di Infermiere;
- Diploma Scuola Regionale Infermiere Professionale;
- Diploma Universitario Scienze infermieristiche.

È in facoltà dell'Operatore Economico avvalersi di ulteriori figure professionali previste dalla normativa nazionale e regionale per i servizi in area salute mentale adulti, purché pertinenti e funzionali ad una migliore qualificazione del servizio oggetto di gara. Tale circostanza dovrà essere esplicitata in sede di offerta e sarà valutata dalla commissione giudicatrice in fase dell'attribuzione del punteggio relativo al merito tecnico e qualitativo, in rapporto all'effettiva miglioria al servizio specifico per cui, nella fattispecie, si presenta offerta.

La condotta del personale utilizzato per l'esecuzione del servizio aggiudicato deve essere sempre improntata al puntuale rispetto delle condizioni definite dal presente capitolato tecnico per la gestione degli interventi oggetto di gara, nell'ottica della puntuale attuazione del PTRI dell'Utente. L'Operatore Economico deve garantire che, durante l'espletamento delle attività, il personale impiegato presenti una buona conoscenza della lingua italiana e adotti comportamenti consoni alle funzioni da svolgere, come anche previsto dal codice di comportamento adottato da parte dell'Azienda USL di Bologna e dalle normative vigenti in materia di privacy e sicurezza sul lavoro.

In particolare, l'Operatore Economico deve curare che il proprio personale:

- prenda disposizioni solo dal proprio responsabile;
- abbia sempre con sé un valido documento di identità personale e si renda riconoscibile mediante cartellino identificativo come stabilito dall'articolo 26, comma 8, del D. Lgs. 9/9/2008 n. 81;
- vesta in maniera idonea e tenga un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza sia nei confronti degli Utenti che degli altri operatori nonché dei referenti della Stazione Appaltante (SA);



- segnali immediatamente al proprio responsabile diretto nonché agli organi competenti della stazione appaltante le eventuali anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio;
- osservi tutte le norme di sicurezza necessarie per l'espletamento dell'attività assegnata;
- adotti comportamenti conformi a stili di vita corretti, nonché comportamenti atti a ridurre l'impatto ambientale delle attività e lo spreco di risorse;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia.


L'Operatore Economico è, in ogni caso, responsabile del comportamento tenuto, in orario di servizio, dal personale di cui si avvale per l'esecuzione contrattuale nonché delle eventuali inosservanze alle disposizioni di cui al presente capitolato tecnico da essi eventualmente commesse. L'Operatore Economico è inoltre direttamente responsabile dei danni derivanti a terzi per comportamenti (es. fatti, azioni, omissioni) imputabili al proprio personale, commessi durante l'orario di servizio.

Ai fini del miglioramento del servizio, l'Operatore Economico deve impegnarsi a sostituire quegli operatori che, per fondati motivi, risultassero inadeguati ai compiti assegnati, provvedendo a ciò o di propria iniziativa o su sollecitazione del DSMDP.

Tenuto conto, poi, della particolare complessità del servizio alla persona rivolto alla tipologia specifica di utenza con esiti di patologia psichiatrica, alla fondamentale necessità di conoscenza della storia individuale dell'Utente da parte dell'operatore che svolge attività riabilitativa di supporto alla sua persona e soprattutto della peculiare rilevanza che riveste l'aspetto della "continuità della presa in cura" dell'Utente nell'ambito dei servizi oggetto del presente appalto, L'Operatore Economico deve garantire il più possibile la continuità dell'intervento anche attraverso la stabilità delle equipe o del personale messo a disposizione. Sotto il profilo dell'organizzazione interna, l'Operatore Economico deve specificamente prevedere e garantire una funzionale presenza di personale qualificato ed esperto e, in caso di eventuale immissione di nuovi operatori, è suo compito e onere fornire agli stessi un adeguato addestramento specifico, mettendoli a conoscenza delle storie individuali degli utenti e dei relativi programmi riabilitativi individualizzati precedentemente svolti.

L'Operatore Economico aggiudicatario deve garantire, con oneri a proprio carico e ricompresi nell'importo aggiudicato in sede di gara e comunque senza oneri per la SA, adeguata formazione al personale impiegato nel servizio appaltato.

L'aggiudicatario dovrà prevedere iniziative di formazione e consulenza/supervisione permanente del proprio personale attraverso la redazione di un programma annuale che comprenda l'attivazione di corsi, incontri e stage su tematiche inerenti alle attività svolte, concordate con il



Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) e con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Se richiesto, l'Operatore Economico aggiudicatario dovrà presentare una relazione sulla formazione annuale effettuata e il piano formativo dell'anno successivo.

Potrà rientrare nella programmazione annuale la partecipazione del personale della ditta aggiudicataria alle iniziative formative promosse dall'AUSL qualora rientranti negli obiettivi formativi condivisi. La quota di iscrizione sarà a titolo gratuito, mentre il monte ore sarà a carico dell'aggiudicatario, ma al di fuori dell'orario di servizio previsto.

#### **ART. 8 - MONITORAGGIO, VERIFICHE E CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ EROGATA**

La responsabilità del controllo qualitativo dei servizi oggetto del servizio indicati nel presente capitolato e del monitoraggio dei progetti psico-educativo-abilitativi e riabilitativi compete al Direttore dell'esecuzione del contratto, di concerto con il RUP.

Come da regolamento aziendale i controlli saranno effettuati con cadenza semestrale con redazione di specifico verbale sulla base di Check List che sarà condivisa con l'Operatore Economico aggiudicatario in sede di sottoscrizione del contratto di appalto.

I Centri di Salute Mentale restano il punto di progettazione e coordinamento dei processi clinico assistenziali e socioriabilitativi degli utenti.

È inoltre richiesto all'Operatore Economico, con cadenza trimestrale, l'invio al DEC della programmazione delle attività settimanali/mensili per ogni singolo utente inserito per il trimestre antecedente all'invio, i turni di lavoro dei tre mesi antecedenti all'invio, eventuali variazioni del personale corredate da curriculum, variazioni del DVR O DUVRI, attestati della formazione cogente.


#### **ART. 9 – OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE**

La ditta aggiudicataria, nel corso dello svolgimento del servizio e con periodicità annuale, dovrà fornire al DSMDP la rendicontazione degli interventi di manutenzione eseguiti.

#### **ART. 10 – DURATA DEL SERVIZIO**

La durata del contratto sarà di tre anni, con decorrenza dalla data in esso indicata

L'Azienda Usl si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un ulteriore periodo di tre anni, anche singolarmente considerati o per periodi inferiori all'anno, previo interpello della ditta aggiudicataria a mezzo posta elettronica certificata (PEC).



Durante il periodo di rinnovo, l'attività dovrà essere eseguita alle stesse condizioni e modalità previste in sede di gara, senza che per questo la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezione alcuna.

L'Azienda USL si riserva inoltre la facoltà di modificare o risolvere il contratto qualora, dietro segnalazione del Servizio gestore, vi siano variazioni connesse con fondata motivazione.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'articolo 120, comma 11, di cui al D.lgs. n.36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

L'Operatore Economico s'impegna altresì ad assicurare l'eventuale graduale subentro di altro Operatore al termine del contratto, o in caso di risoluzione o recesso, per salvaguardare la continuità assistenziale.

#### **ART. 11 – PERIODO DI PROVA**

L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di sei mesi a far data dall'inizio effettivo delle attività.


Trascorsi sei mesi dall'inizio del contratto, il periodo di prova s'intende superato se non sia intervenuta comunicazione da parte dell'Azienda USL.

Qualora durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente capitolato e/o all'offerta tecnica proposta dall'Operatore Economico in fase di gara, l'Azienda USL comunicherà alla ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida a adempiere.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, l'Azienda USL ha la facoltà di risolvere il contratto, tramite PEC, e di aggiudicare il servizio all'impresa che segue in classifica, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa avanzare una richiesta di risarcimento (articolo 1456 del Codice civile Clausola risolutiva espressa).

In tal caso l'Operatore Economico che non abbia superato il periodo di prova:

- dovrà proseguire nel servizio fino alla data comunicata dall'Azienda USL;
- avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite;
- si vedrà incamerare il deposito cauzionale definitivo, salvo eventuali maggiori oneri.



## ART. 12 - PREZZI DEL SERVIZIO

Il corrispettivo spettante all'impresa appaltatrice è rappresentato dal valore delle rette giornaliere indicate in offerta, per un importo massimo annuo di **€ 569.400,00 IVA esclusa**, così articolato:

- Retta giornaliera Comunità Alloggio alta intensità (8 posti) **importo massimo € 127,50 IVA esclusa**;
- Retta giornaliera Gruppo Appartamento media intensità (5 posti) **importo massimo € 108,00 IVA esclusa**.


La retta giornaliera sarà corrisposta per ogni ospite il cui inserimento sia stato formalmente autorizzato dal DSMDP e per ogni giorno di effettiva permanenza presso la struttura, fatte salve le eventuali assenze per ragioni familiari e/o assistenziali/ricovero.

Per ciascun giorno di assenza dell'utente dalla struttura, sarà riconosciuta all'Operatore Economico una tariffa giornaliera ridotta – da applicarsi anche all'eventuale quota di contribuzione a carico dell'utente/Comune - secondo i seguenti criteri:

- 1) Assenze da 1 al 15 giorni anche non consecutivi: 80% del costo complessivo giornaliero di riferimento. Si precisa che la decurtazione del 20% sull'importo della retta è operante fin dal 1° giorno di assenza e pertanto il DSMDP non riconoscerà in alcun caso la corresponsione del 100% della retta, neppure nel caso che l'assenza dell'utente dovesse perdurare soltanto per un giorno;
- 2) Assenze consecutive oltre il 15° giorno e fino a 30 giorni consecutivi: 50% del costo complessivo giornaliero di riferimento;
- 3) Da 31 giorni di assenza consecutivi: l'utente perde il diritto alla conservazione del posto in struttura, fatta salva l'eventualità in cui, ricorrendo specifiche esigenze supportate da adeguata motivazione debitamente sottoscritta dal Responsabile del CSM, le parti intendano derogare a quanto convenuto nel presente articolo. Tale relazione dovrà essere trasmessa all'Operatore Economico e all'Ufficio Psichiatria Adulti del DSMDP, che sarà quindi autorizzato a corrispondere il 50% della retta.

La retta si intende al lordo della eventuale partecipazione alle spese alberghiere da parte degli ospiti, così come previsto al precedente articolo 5. *Compartecipazione degli ospiti*.

L'importo della retta dovrà intendersi onnicomprensivo di obblighi, rischi e oneri a carico della Ditta, dell'organizzazione dei piani di lavoro del personale e di tutto quanto previsto dal presente capitolato.



#### **ART. 13 – CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI**

La revisione dei prezzi sarà applicabile qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, e opera nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire, come previsto dall'articolo 60 del Codice degli Appalti.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 lettera b) dell'Allegato II.2 bis al Codice Appalti, rientrando il codice CPV nella tabella D.2 sarà utilizzato il codice con indice TIPOPC INDICE ISTAT [00ST] indice generale senza tabacchi.

L'appaltatore potrà presentare richiesta scritta di revisione dei prezzi alla stazione appaltante, corredata dalla documentazione che attesti la variazione degli indici di prezzo.

La stazione appaltante valuterà la richiesta entro 30 giorni dalla ricezione della stessa.

In caso di esito positivo, la revisione dei prezzi sarà formalizzata mediante comunicazione. La revisione dei prezzi non potrà, in nessun caso, alterare la natura generale del contratto né comportare una modifica sostanziale delle prestazioni previste.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.


#### **ART. 14 – MODIFICHE DEL CONTRATTO**

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del D.lgs. 36/2023, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- aumento delle attività del servizio;
- applicazione della clausola di revisione prezzi di cui all'articolo 13 del presente capitolato.

La modifica del contratto non supererà l'importo complessivo di € 1.110.330,00 IVA esclusa (30% dell'importo triennale del contratto, del rinnovo triennale e della proroga calcolata indicativamente in sei mesi).

Qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del D.lgs. 36/2023, l'esecuzione delle stesse alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.



#### **ART. 15 - RAPPRESENTANTE DELLA DITTA**

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare al DEC, o a un suo incaricato, il nominativo di un suo rappresentante quale Responsabile/Coordinatore per tutti gli adempimenti previsti dal presente capitolato.

La ditta dovrà inoltre comunicare il recapito telefonico per immediata disponibilità dell'incaricato per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria al di fuori delle ore di servizio.

Il Rappresentante, o un suo incaricato, dovrà controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti per il regolare svolgimento delle attività; egli è tenuto a mantenere un contatto continuo con gli addetti segnalati dall'Azienda USL per verificare l'andamento del servizio.

In caso di assenza o impedimento dell'incaricato, la ditta dovrà comunicare il nominativo e l'indirizzo di un sostituto.

#### **ART. 16 - CLAUSOLA SOCIALE**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 57 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

#### **ART. 17 – SCIOPERI**


In caso di conflitto sindacale tra la ditta aggiudicataria e i propri professionisti, la ditta è obbligata a garantire tutte le prestazioni essenziali se e in quanto previste.

I servizi non effettuati a seguito degli scioperi dei professionisti della ditta aggiudicataria non saranno riconosciuti.

La ditta appaltatrice sarà comunque tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione e dovrà garantire, in ogni caso, il servizio di emergenza, concordando di volta in volta eventuali specifiche modalità con i referenti aziendali.

#### **ART. 18 - OBBLIGHI PREVIDENZIALI, FISCALI E ASSICURATIVI DELLA DITTA**

La ditta appaltatrice è tenuta al tassativo e integrale rispetto dell'applicazione per tutti i dipendenti delle condizioni retributive, previdenziali, assicurative e normative previste dal Contratto Collettivo



Nazionale del Lavoro di riferimento, compresi i diritti sindacali e la responsabilità civile verso terzi; le imprese cooperative sono tenute al rispetto di quanto sopra, per tutti i dipendenti, soci e non soci, anche in deroga ad eventuali difformi regolamenti interni ai sensi della Legge 142/2001.

A richiesta dell'Azienda USL, la ditta aggiudicataria dovrà fornire tutta la documentazione necessaria a verificare il rispetto degli obblighi suddetti.

Resta comunque inteso che l'Azienda USL rimane del tutto estranea ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra l'appaltatore e il personale da questo dipendente, esonerandola da qualsiasi responsabilità in merito.

#### **ART. 19 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA DEI DATI**

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.


Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Azienda per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Azienda.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Azienda attinente alle procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda.



Il Fornitore s' impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs. n.51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

### **Responsabile del trattamento dei dati**


Con la stipula del contratto di appalto, la ditta, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento, è nominata Responsabile del trattamento dei dati, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

Con riferimento all'attività di trattamento dei dati personali cui concorre la Ditta, la stessa assicura massima cooperazione e assistenza al fine di consentire la redazione da parte del Titolare della eventuale DPIA e, in ogni caso, garantisce l'applicazione delle azioni di mitigazione previste nella DPIA o comunque ritenute idonee dall'Azienda

La Ditta dovrà garantire all'Azienda, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, l'adozione, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, di ogni misura tecnica ed organizzativa che riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

La Ditta assicura, altresì, la tenuta di apposito registro dei trattamenti che, su richiesta, viene messo a disposizione dell'Azienda e/o dell'Autorità di controllo.



Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'atto di nomina, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

#### **ART. 20 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO**

L'Azienda USL di Bologna, come previsto dall'articolo 26, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., fornisce alle ditte partecipanti, in un fascicolo informativo, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Tale fascicolo è disponibile sul sito dell'Aziende USL di Bologna seguendo i seguenti percorsi:

*[www.ausl.bologna.it](http://www.ausl.bologna.it) / Operatori economici/ Informazioni utili per gli operatori economici / Fascicolo informativo sui rischi specifici dell'Ausl di Bologna*

oppure al link

*<https://www.ausl.bologna.it/operatori-economici/informazioni-op-economici/FASCICOLO%20INFORMATIVO%20RISCHI%20SPECIFICI%20AUSL%20BO%2012%202015.1.d..pdf/view>*

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.


L'Azienda USL di Bologna, allegato al contratto di appalto, invierà alla ditta aggiudicataria, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI).

#### **ART. 21 – DANNI A PERSONE E COSE**

L'Azienda USL è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili ad essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda USL che, fin da ora, si intende sollevata e indenne da ogni pretesa o molestia.

La Ditta, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dell'Azienda USL, in contraddittorio con i rappresentanti della Ditta aggiudicataria. In caso di assenza dei rappresentanti



della Ditta, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti dell'Azienda USL, senza che la Ditta possa sollevare eccezione alcuna.

La ditta è altresì obbligata a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile per tutti gli eventuali danni da essa recati all'Azienda USL, con un massimale di copertura di almeno € 1.500.000,00 – unico – salvo e impregiudicato il risarcimento di maggiori danni in caso di eventi dannosi, secondo le modalità indicate nel presente capitolato di gara. Copia quietanzata della suddetta polizza dovrà essere trasmessa, successivamente all'aggiudicazione della gara, all'Ufficio Gare e Contratti del DSMDP e al Servizio Acquisti dell'Azienda USL di Bologna.

#### **ART. 22 - SUBAPPALTO**

È ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 119 del D.lgs. 36/2023.

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., dovrà contenere le seguenti clausole:


Art. XX - Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi *alla tracciabilità dei flussi finanziari*

- 1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...) /CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*
- 2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore e/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*
- 3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*

#### **ART. 23 – PENALITÀ**

L'Azienda USL si riserva il diritto di attivare un sistema di rilevazione quali/quantitativa del servizio nel suo complesso, ovvero in alcune sue parti.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo fatturazione e pagamenti, il servizio derivante dal presente capitolato speciale sarà monitorato per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all'applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difforni rispetto agli obblighi contrattuali.



Nel caso di inosservanza delle norme del presente capitolato e per ciascuna carenza rilevata, potranno essere applicate le seguenti penalità, previa contestazione dell'addebito alla Ditta aggiudicataria e rigetto delle sue eventuali giustificazioni ritenute non sufficienti:

- in caso di sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio, anche parziale, sarà applicata una penale di € 1.000,00 per ogni giorno di mancato servizio;
- in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello di efficienza del servizio, sarà applicata una penale di € 1.000,00, per ogni fatto;
- in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte di operatori della ditta, sarà applicata una penale di € 1.000,00 per ogni fatto;
- in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con i Servizi dell'Azienda USL, sarà applicata una penale di € 1.000,00, per ogni fatto;
- nel caso previsto dalla clausola n. 5 del successivo articolo 30. *Clausole contrattuali di cui all'intesa per la legalità del 19/06/2018 della Prefettura di Bologna.*


In caso di segnalazioni di inadempimenti, il Direttore/Responsabile del DSMDP, o un suo incaricato, comunicherà nel più breve tempo possibile, per mezzo di posta elettronica certificata, al referente della ditta quanto emerso e insieme concorderanno per un confronto, con stesura di un apposito verbale. In caso di mancato confronto, per cause direttamente o indirettamente imputabili alla ditta, si darà immediato corso all'applicazione della penale. In tal caso la ditta non potrà sollevare alcuna obiezione.

Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta per mezzo di posta elettronica certificata. La ditta dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito.

Resta salva la facoltà dell'Azienda USL, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata, di ricorrere ad altre ditte per l'effettuazione del servizio. In tal caso, tutti gli oneri saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

Ai sensi dell'articolo 126 del D. Lgs 36/2023, le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e comunque non possono superare complessivamente il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

La Ditta aggiudicataria prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.



#### **ART. 24 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI**

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'articolo 120 comma 1, lett. d) n. 2 del D.lgs. n. 36/2023.

Per la cessione dei crediti si applicano le seguenti disposizioni.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 dell'allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante (intendendosi per essa l'Amministrazione stipulante il contratto), la cessione dei crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla medesima stazione appaltante all'indirizzo PEC indicato contrattualmente o in mancanza quello reperibile sui pubblici registri.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, la cessione dei crediti da corrispettivo d'appalto (del presente contratto) è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da trasmettere tramite PEC al cedente (all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nel contratto) e al cessionario (all'indirizzo di posta elettronica certificata da cui proviene la comunicazione e documentazione inerente la cessione), oppure per entrambi i casi agli indirizzi di posta certificata reperibili sui pubblici registri entro trenta giorni dalla notifica della cessione.

Il rifiuto è valido e rende la cessione dei crediti inopponibile alla stazione appaltante a prescindere dal fatto che il contratto (sottostante alle fatture cedute) sia o meno in corso di esecuzione al momento della notifica della cessione. Conseguentemente, la cessionaria non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della stazione appaltante.


In via generale non sono ammesse cessioni dei crediti riferite a fatture già pagate alla cedente, le cessioni dei crediti riferite a più amministrazioni e quelle prive di riferimento specifico circa il titolo e l'oggetto del credito ceduto.

La stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

#### **ART. 25 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Azienda Sanitaria avrà la facoltà di risolvere *ipso facto et jure* il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via PEC, secondo quanto stabilito all'articolo 122 del D.lgs. 36/2023 e nelle seguenti ipotesi:

- a) nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le



prescrizioni contenute negli atti di gara e in essi richiamati, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile;

- b) in caso di cessazione dell'attività o in caso di procedure concorsuali intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- c) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda Sanitaria;
- d) qualora l'Azienda Sanitaria notifici due diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
- e) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza;
- f) in caso di mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari dell'appalto;
- g) in caso di mancata osservanza del Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera del Direttore Generale n. 40 del 25/01/2024;
- h) in caso di violazione degli impegni previsti dal Patto di integrità accettato in sede di partecipazione a gara;
- i) in caso di mancato rispetto del Protocollo di Legalità del 19/06/2018 con la Prefettura di Bologna.


In caso di risoluzione del contratto l'Azienda Sanitaria applicherà quanto previsto all'articolo 124 del D.lgs. 36/2023.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

#### **ART. 26 – RECESSO DAL CONTRATTO**

Qualora la Ditta aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l'Azienda USL, oltre ad incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare alla medesima le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 la



stazione appaltante può recedere dal contratto secondo quanto stabilito all'articolo 123 del D.lgs. 36/2023.

#### **ART. 27 - FATTURAZIONE, PAGAMENTO, ORDINI E DOCUMENTI DI TRASPORTO**

La Ditta fatturerà mensilmente il servizio effettuato all'Azienda USL di Bologna.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244 e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all'AUSL di Bologna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).


L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

Il Fornitore si obbliga a fatturare secondo le modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente contratto.

I pagamenti saranno effettuati entro il termine di legge decorrente dalla data di ricevimento della fattura elettronica (tramite SDI) qualora l'Azienda Sanitaria contraente abbia riscontrato la regolarità della stessa, e sussistano i presupposti e le condizioni per la sua liquidazione (acquisizione completa della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, tra cui i documenti di trasporto, riscontro della regolarità della fornitura o della prestazione, rispondenza della fattura ai requisiti quantitativi e qualitativi ordinati e consegnati, ai termini ed alle condizioni pattuite contrattualmente).

Qualora le fatture emesse non siano regolari e/o conformi a quanto sopra indicato e non sia quindi possibile procedere alla liquidazione, e sempre che non siano state già rifiutate (tramite SDI) nei casi e nei modi previsti dalla normativa di settore, l'Azienda Sanitaria Contraente sospenderà la liquidazione della fattura fino alla avvenuta regolarizzazione e procederà a formalizzare al Fornitore una formale contestazione da inviare tramite PEC contenente le relative motivazioni ed eventuale richiesta di emissione di nota di credito parziale o totale. La contestazione vale come sospensione dei termini di pagamento della fattura.

Il Fornitore dovrà provvedere a regolarizzare la fattura e/o a trasmettere la documentazione richiesta e/o a emettere la nota di credito richiesta entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione.



Decorso il termine dei 10 giorni senza alcun riscontro o senza che la posizione sia stata regolarizzata, la stazione appaltante applicherà una penale per ogni giorno di sospensione pari allo 0,5 per mille, così come previsto dall'articolo 126 del Codice degli Appalti.

In caso di contestazione della fattura i termini di pagamento decorreranno dal ricevimento della documentazione richiesta e/o della nota di credito e/o della fattura correttamente emessa in sostituzione di quella integralmente contestata (o rifiutata). In ogni caso sulle fatture contestate e/o la cui liquidazione è sospesa (per qualsiasi ragione) e/o rifiutata, non sono dovuti interessi di qualsiasi natura, né costi di recupero

In nessun caso sono dovuti interessi anatocistici.

L'importo forfettario di € 40,00 di cui all'articolo 6 D.lgs. 231/2002, potrà essere riconosciuto, nei casi e alle condizioni ivi previste, per i crediti scaduti ceduti e/o non ceduti, per contratto di cessione ovvero, in caso di effettivo svolgimento di attività di recupero, per sollecito di pagamento e/o con riferimento alla somma complessivamente ingiunta e/o azionata (e alla pluralità delle fatture azionate). Mentre nulla potrà essere riconosciuto in caso di cessioni di crediti futuri (non ancora sorti al momento della cessione). In ogni caso l'importo forfettario di € 40,00 non sarà dovuto (e non sarà esigibile) con riferimento a ogni singola fattura e sono esclusi automatismi risarcitori.

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

Azienda USL di Bologna

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl\_bo

codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG


Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:

AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA

Codice fiscale: 02406911202

Sede Legale: Via Castiglione 29 – 40124 Bologna.

Ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.



Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino il CIG ove previsto.

Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata del servizio prestato e del periodo di riferimento;
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine;
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato ed essere corredate dal modulo presenze/assenze secondo le modalità che saranno esplicitate nel contratto di appalto sottoscritto con l'Operatore Economico aggiudicatario.

In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: [bilancio.fattureestere@ausl.bo.it](mailto:bilancio.fattureestere@ausl.bo.it); al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione.

Ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA; pertanto, il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.

A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente: Scissione dei pagamenti – articolo 17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).

L'applicazione dello split payment non si applica ai fornitori esteri.


Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori, tel. n. 051-6079538.

Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'articolo 1460 del Codice civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale



divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda USL è portatrice.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

In base alle disposizioni della legge regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l'Azienda USL di Bologna deve emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica.


Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei suddetti adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emila-romagna.it> previa registrazione.

Le spese di bonifico applicate dall'Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.

#### **ART. 28 - CLAUSOLA WHISTLEBLOWING**

L'impresa si impegna a comunicare al proprio personale che opera nel contesto lavorativo dell'Azienda USL di Bologna, il collegamento ipertestuale alla pagina dell'Azienda USL dedicata all'istituto del whistleblowing, al fine di renderlo edotto dei propri diritti e relative tutele, raggiungibile al seguente indirizzo: <https://www.ausl.bologna.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-dati-ulteriori/ac/regolamenti-per-la-repressione-della-corruzione-e/wb>



#### **ART. 29 - SPESE ACCESSORIE**

Ogni spesa inerente e conseguente al contratto è a carico della Ditta aggiudicataria.

#### **ART. 30 - CLAUSOLE CONTRATTUALI DI CUI ALL'INTESA PER LA LEGALITÀ DEL 19/06/2018 DELLA PREFETTURA DI BOLOGNA**

##### **Clausola n. 1**

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19/06/2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

##### **Clausola n. 2**

L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'articolo 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.


Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'articolo 1, comma 53, della Legge 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta sub affidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

##### **Clausola n. 3**

L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

##### **Clausola n. 4**

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.



#### **Clausola n. 5**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli articoli 91 e 94 del D.lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

#### **Clausola n. 6**


La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

#### **Clausola n. 7**

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatari, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

#### **Clausola n. 8**

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che



abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c.p.

**Clausola n. 9**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.

**Clausola n. 10**

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

**Clausola n. 11**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

**ART. 31 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna.

**Per accettazione**

(Firma digitale del Legale Rappresentante)